

Mario Trommino

Struttura e composizione del collegio dei pontefici Da Liv., *urb. cond.* 1.20.5 alla *lex Ogulnia*, una panoramica delle fonti

1. Premessa – 2. La nascita del pontificato romano nel racconto delle fonti – 3. Per una esegesi di Liv., *urb. cond.* 1.20.5 – 4. Primigenia struttura del pontificato: un collegio composto da tre membri? – 5. Dagli anni della fondazione alla *lex Ogulnia*, dubbi storici e storiografici – 6. Conclusioni

1. Il presente lavoro¹ sarà dedicato all'analisi delle fonti riguardanti l'assetto del collegio dei pontefici, con particolare attenzione alla struttura primigenia dell'antico collegio e alle modificazioni che lo hanno interessato dai primordi fino alla *lex Ogulnia*².

Dopo una prima fase in cui si metterà ordine tra le varie testimonianze giunte fino a noi, si cercherà di comprendere e giustificare in via esegetica le (forse) apparenti discordanze che emergono al loro interno, analizzandole anche alla luce delle ricostruzioni fornite dalla dottrina degli ultimi due secoli³.

2. Innanzitutto sarà necessario delineare quello che è il quadro d'insieme offerto dalle fonti di cui disponiamo, partendo dalla «riorganizzazione»⁴ del sacerdozio operata da Numa Pompilio⁵ fino ad

¹) In questa graditissima sede si propone un'anticipazione di un lavoro monografico di futura pubblicazione che avrà come oggetto il collegio dei pontefici visto alla luce dell'architettura costituzionale romana. Un lavoro nel quale si avrà modo di approfondire il ruolo politico dell'antico collegio, le mansioni ad esso affidate fin dai tempi di Numa, nonché i rapporti che intercorrevano tra il *pontifex maximus* e i sacerdoti sottoposti. In questa sede si limiterà la nostra indagine alla struttura del collegio e alla sua composizione, con riferimento ad un arco temporale che va dal regno di Numa alla *lex Ogulnia*.

²) Sulla *lex* proposta dal tribuno della plebe Quinto Ogulnio Gallo insieme con il collega e fratello Gneo, sulla quale si torner più avanti (cfr. *infra*, § 5), si veda il pregevole F. D'IPPOLITO, *Das ius Flavianum und die lex Ogulnia*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung», CII, 1985, p. 91-128, e la bibliografia ivi citata, con particolare attenzione a F. CASSOLA, *I gruppi politici romani nel III secolo a.C.*, Trieste, 1962, *passim*, il cui studio fornisce un ottimo quadro d'insieme all'interno del quale inserire gli avvenimenti verificatisi a cavaliere della *lex Ogulnia*.

³) In particolare si vedano C. BARDT, *Die Priester der vier grossen Collegien aus römisch-republikanischer Zeit*, Berlin, 1871, p. 4, J. RÜPKE, *A Prosopographical Data Base of Cultic Personnel in Ancient Rome*, in «Revue Informatique et Statistique dans les Sciences humaines», XXX, 1994, p. 136-137, e J. RÜPKE, *Fasti sacerdotum. Die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr bis 499 n. Chr.*, III, Stuttgart, 2005, *passim*. Sull'argomento si vedano anche T.R.S. BROUGHTON, *Magistrates of the Roman Republic*, Philadelphia, 1951, *passim*, G.J. SZEMLER, *The Priest of the Roman Republic. A Study of Interactions between Priesthoods and Magistracies*, Bruxelles, 1972, p. 127, ma anche il più risalente G. HOWE, *Fasti sacerdotum P.R. Publicorum aetatis imperatoriae*, Leipzig, 1903, p. 20 ss. Oltre al fondamentale apporto della dottrina appena citata, due liste di componenti il collegio dei pontefici possono ricavarsi da Cicerone e Macrobio (Cic., *har. resp.* 6.12, Macr., *Sat.* 3.13.11) nonché da alcune fonti epigrafiche per le quali si rimanda a F. SINI, *Documenti sacerdotali di Roma antica. Libri e commentari*, Sassari, 1983, p. 25 nt. 1 e p. 28 nt. 13, con la bibliografia ivi citata (specialmente con riferimento a A. DEGRASSI, *Inscriptiones Latinae liberae rei publicae*, Firenze, 1957-1963).

⁴) Sull'attività numana di riforma del sistema religioso romano si vedano F. RIBETTO, *Numa Pompilio e la riforma*

arrivare alla *lex Ogulnia*⁶.

Per ciò che riguarda il primigenio assetto del pontificato romano il passo fondamentale è sicuramente rappresentato da Liv., *urb. cond.* 1.20.5, in cui troviamo la descrizione del momento in cui Numa Pompilio attribuit⁷ a Numa Marcio *sacra omnia exscripta exsignataque*⁸:

[Numa] Pontificem deinde Numam Marcium Marci filium ex patribus legit eique sacra omnia exscripta exsignataque attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra fierent, atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur.

Prima di procedere con l'esegesi del passo liviano, credo sia necessario compararlo con altri due testi (tratti dal *De Oratore* e dal *De Republica*), alla luce dei quali poi si tornerà sul testo di Livio:

Cic., *de or.* 3.73: Sed ut pontifices veteres propter sacrificiorum multitudinem tris viros epulones esse voluerunt, cum essent ipsi a Numa, ut etiam illud ludorum epulare sacrificium facerent, instituti, sic Socratici a se causarum actores et a communi philosophiae nomine separaverunt, cum veteres dicendi et intellegendi mirificam societatem esse voluissent.

Cic., *rep.* 2.26: Ac primum agros, quos bello Romulus ceperat, divisit viritum civibus, docuitque, sine depopulatione atque praeda posse eos colendis agris abundare commodis omnibus, amoremque eis otii et pacis iniecit, quibus facillime iustitia et fides convalescit, et quorum patrocinio maxime cultus agrorum perceptioque frugum defenditur. Idemque Pompilius et auspiciis maioribus inventis ad pristinum numerum duo augures addidit, et sacris e principum numero pontifices quinque praefecit, et animos, propositis legibus his, quas in monumentis habemus, ardentis consuetudine et cupiditate bellandi religionum

ma etrusca della religione primitiva di Roma, in «Rendiconti dell'Accademia dei Lincei», VIII-5, 1950, p. 553 ss. e E.M. HOOKER, *The Significance of Numa's Religious Reforms*, in «Numen», X, 1963, p. 87 ss.

⁵) Le fonti sembrano attribuire a Numa la creazione *tout court* del pontificato (si vedano Cic., *de or.* 3.73, Dion. Halic., *ant. Rom.* 2.72.1, Liv., *urb. cond.* 4.4.2, Plut., *Num.* 9.1, Lact., *div. inst.* 1.22.4), tuttavia parte della dottrina (si veda, per esempio, A. BOUCHÉ-LECLERCQ, *Les pontifes de l'ancienne Rome*, Paris, 1871, p. 59 ss.) è convinta che l'istituzione dell'antico sacerdozio sia da attribuire ad Anco Marcio o a Tarquinio Prisco sulla base di Dion. Halic., *ant. Rom.* 3.67. In E. PAIS, *Storia di Roma. Critica della tradizione sino alla caduta del decemvirato*, Torino, 1898, p. 283 ss., si è, invece, sostenuto – a ragione – che la figura del pontefice sia preesistente alla civiltà romana. Iscrizioni trovate, per esempio, a Falerii, Nepet, Sutrium, Capua, Volaterrae e Florentia testimoniano la presenza di pontefici – in numero che varia dai due di Nepet ai più di diciotto di Sutrium – già nella vicina Etruria (si veda L. ROSS TAYLOR, *Local cults in Etruria*, in «Papers and monographs of the American Academy in Rome», II, 1923, p. 82, 101, 110, 206 e 216). Il sacerdozio pontificale è testimoniato anche in Grecia, nella versione che secondo il Mazzarino ha influenzato in maniera decisiva il pontificato romano (cfr. S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica*, Catania, 1945, p. 197 s.). Ma l'esistenza di pontefici al di fuori dei confini di Roma non ridimensiona – a mio avviso – l'importanza dell'intervento numano di riorganizzazione del sacerdozio. A Numa va riconosciuto, se non il merito di aver creato la figura del pontefice, almeno quello di aver creato il pontificato come lo vedremo a Roma, un sacerdozio dotato di struttura e poteri peculiari che nel corso della storia romana avrà il merito di autogiustificarsi, affrancandosi da supposte derivazioni etrusche o greche. Come ha efficacemente scritto F. De Martino (*Storia della costituzione romana*², I, Napoli, 1972, p. 137 s.), «il gelosissimo monopolio patrizio del collegio pontificale, che si conserva molto a lungo nella repubblica, ed il fatto che il pontefice massimo toglie al re i suoi poteri religiosi, riducendo il *rex sacrorum* ad un rango puramente formale, senza reale sostanza di potere, espellendolo perfino dalla Regia del Foro, dimostrano in modo abbastanza chiaro quale fosse l'originaria funzione dell'istituto, restando sul terreno della realtà romana, senza bisogno di inseguire più o meno fantastiche elucubrazioni etnologiche o filologiche».

⁶) Per ragioni di sistematicità sembra opportuno – in questa sede – individuare nella *lex Ogulnia* il *terminus ad quem* limitare la ricerca senza arrivare alle modificazioni che interessarono il collegio dei pontefici in epoca sillana e cesariana: per un accenno si veda *infra*, nt. 49.

⁷) Cfr. *infra*, § 3.

⁸) Sull'espressione si tornerà in maniera più dettagliata a breve (cfr. *infra*, § 3). Generaliter sull'importanza della scrittura all'interno della religione romana si veda A. BOUCHÉ-LECLERCQ, *Les Pontifes de l'ancienne Rome*, cit., p. 59: «Une liturgie si compliquée ne pouvait se transmettre sans le secours de l'écriture». Ma anche G. PICCALUGA, *Potmos impara a scrivere. Alfabetizzazione come dimensione umana del mondo antico*, in «Scrittura e civiltà», XII, 1988, p. 5 ss., E. PERUZZI, *Civiltà greca nel Lazio preromano*, Firenze, 1998, *Aspetti culturali del Lazio primitivo*, Firenze, 1978, e A. ROMANO, *Il 'collegium scribarum'. Aspetti sociali e giuridici della produzione letteraria tra III e II secolo a.C.*, Napoli, 1990, p. 13. *Contra*, F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, Oxford, 1953², trad. it. – *Storia della giurisprudenza romana* –, Firenze, 1968, p. 52 ss.

caerimoniis mitigavit, adiunxitque praeterea Flamines, Salios, virginesque Vestales; omnisque partis religionis statuit sanctissime.

Il testo tratto dal *de oratore* mostra dei pontefici talmente oberati di lavoro da necessitare dell'aiuto di tre epuloni⁹ per poter efficacemente adempiere alle loro funzioni¹⁰. Il passo, nonostante la mancata indicazione del numero esatto dei pontefici, suggerisce due riflessioni. La prima – assai ovvia – è relativa al fatto che l'uso del plurale (*'pontifices'*) esclude l'ipotesi di un sacerdozio monocratico. La seconda scaturisce dal numero degli epuloni chiamati a coadiuvare i pontefici (tre), se messo in correlazione con il numero dei pontefici indicati nel secondo passo ciceroniano riportato (cinque). Si potrebbe ipotizzare, pur con la dovuta cautela, che l'attribuzione di tre epuloni non sia casuale ma in qualche rapporto con il numero dei pontefici. In particolare si potrebbe pensare che un epulone coadiuvasse in via esclusiva il *pontifex maximus* (vista la mole di lavoro maggiore che gravava sul capo del collegio)¹¹ mentre gli altri due fossero assegnati in rapporto di uno a due ai restanti membri del collegio¹².

Notizie più precise e assai preziose si ricavano – invece – dal secondo passo citato dell'Arpinate¹³, ove si riporta chiaramente di un collegio composto da cinque membri, il che fin da

⁹) Sul collegio degli epuloni, creato con la c.d. *lex Licinia de tresviris epulonibus creandis*, si vedano Liv., *urb. cond.* 33.42.1, e Cass. Dio., *hist. Rom.* 43.51.9. Con interessanti rilievi epigrafici si veda R. VENUTI, *Accurata e succinta descrizione topografica delle antichità di Roma*, Roma, II, 1763, p. 20-21. Per un approfondimento si veda anche TH. MOMMSEN, *Römische Forschungen*, I, Berlin, 1864, p. 90-92.

¹⁰) In questa sede non ci occuperemo del vasto mondo riguardante le competenze dei pontefici: lo stesso Livio durante l'elencazione dei compiti affidati da Numa Pompilio a Numa Marcio – sui quali si vedano soprattutto E. PERUZZI, *Le origini di Roma*, II, cit., p. 155-173, ma anche R. DEL PONTE, *La religione dei romani. La religione e il sacro in Roma antica*, Milano, 1992, p. 103-105, C. RINOLFI, *Livio 1.20.5-7: pontefici, sacra, ius sacrum*, in «Diritto@storia», IV, 2005, *passim* – usa la significativa locuzione *'cetera quoque omnia publica privataque sacra'*, quasi a volere sottolineare l'impossibilità di fornire un'elencazione esaustiva dei *sacra* affidati al collegio. Basti pensare che nella competenza dei pontefici rientravano la formazione del calendario, l'*interpretatio* del diritto laico (in proposito si veda Gell., *noct. Att.* 2.28.4) e del diritto sacro (nell'ambito del quale merita una menzione particolare l'uso della massima *'in sacris simulata pro veris accipiuntur'*, la quale è stata oggetto di attenta trattazione in E. BIANCHI, *In sacris simulata pro veris accipiuntur'* (*Serv. Ad Aen.* 2, 116), in «Atti del III Seminario romanistico Gardesiano, 22-25 ottobre 1985», Milano, 1988, p. 459 ss., e successivamente in E. BIANCHI, *Fictio Iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea*, Padova, 1997, p. 69 ss.) fino ad arrivare ai casi in cui ai pontefici toccava il compito di rintracciare la provenienza dei *signa* inviati dalle divinità e individuare – attraverso i *decreta pontificum* – i mezzi più efficaci atti a ristabilire la *pax deorum* (all'interno della sterminata bibliografia sull'argomento si segnalano il lavoro del Bloch e in particolare R. BLOCH, *Les prodiges romains et la 'procuratio prodigiorum'*, in «Revue Internationale des droits de l'Antiquité», II, 1949, p. 119 ss.). Tra le fonti relative alla *cooptatio* dei pontefici merita un occhio di riguardo quanto scritto da Dionigi d'Alicarnasso in 2.73.3 nonché gli approfondimenti dottrinali in L. MERCKLIN, *Die Cooptation der Römer*, Mitau-Leipzig, 1848, p. 115-131, A. GEMOLL, *De cooptatione sacerdotum Romanorum*, Berlin 1870, G. HOWE, *Fasti sacerdotum populi Romani publicorum aetatis imperatoriae*, Leipzig, 1904, p. 11 s., D.E. HAHM, *Roman Nobility and three Major Priesthoods 218-167 b.C.*, in «Transactions and Proceedings of the American Philological Association», XCIV, 1963, p. 73-85, G.J. SZEMLER, *Religio, Priesthoods and Magistracies in the Roman Republic*, in «Numen», XVIII, 1971, p. 103-131, e il recente L. FRANCHINI, *Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di Publio Licinio Crasso (212-183 a.C.)*, Napoli, 2008, p. 113-119. Sui meccanismi di elezione del *pontifex maximus* si vedano TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II-1, Leipzig, 1877, p. 23 ss., G. WISSOWA, *Religion un Kultus der Römer*, München, 1902, p. 430 ss., E. PAIS, *L'elezione del pontefice massimo romano per mezzo delle 17 tribù*, in *Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma*, 1915, p. 337 ss., e il recente F. VALLOCCHIA, *Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana*, Torino, 2008, p. 21-32.

¹¹) Nella competenza esclusiva del *pontifex maximus* rientravano – ad esempio – i provvedimenti cautelari e disciplinari, con la relativa opera di controllo precedente, che il capo del collegio poteva assumere nei confronti dei sacerdoti sottoposto alla sua autorità. Ne sono un chiaro esempio alcuni episodi che vedono protagonista il pontefice massimo da una parte e i flamini e le vestali dall'altra: cfr. Liv., *urb. cond.* 8.15.7, 26.23.8, Liv., *per.* 41, Dion. Halic., *ant. Rom.* 9.40.3, Val. Max., *mem.* 1.1.4. In tutti questi casi, e in molti altri, risulta chiaro come – anche in presenza di un'attività collegiale – titolare esclusivo del procedimento resta il *pontifex maximus*.

¹²) Tale ipotesi, per quanto purtroppo priva di riscontri testuali, acquista peso alla luce di due circostanze: la prima è legata alle specifiche attribuzioni riservate agli epuloni, come la preparazione – al posto dei pontefici, che comunque mantenevano il diritto di sostituirsi agli epuloni (cfr. Cass. Dio., *hist. Rom.* 48.32.4) – dell'*epulum Iovis* (cfr. Fest. [Paul.], *verb. sign.*, sv. *'epolonos'* [L. p. 78]), la seconda è data dallo stretto rapporto che gli epuloni mantennero nel corso del tempo con il collegio dei pontefici e per il quale si veda Cic., *bar. resp.* 10.21.

¹³) Cic., *rep.* 2.26, come ricordato, tra gli altri, da J. RUBINO, *De augurum et pontificum apud veteros Romanos numero*, Marburg, 1852, p. 11.

subito porta ad escludere l'ipotesi di un collegio monocratico e offre una fondamentale notizia sulla struttura del collegio in epoca numana.

Sfortunatamente manchevoli dell'indicazione del numero esatto dei pontefici sono, al contrario, le notizie fornite in altra sede dallo stesso Livio e quelle che si possono trarre da Plutarco e Dionigi d'Alicarnasso, tuttavia anche da queste risulta chiaro il riferimento ad un collegio composto da più sacerdoti:

Liv., *urb. cond.* 4.4.2: Pontifices, augures Romulo regnante nulli erant: ab Numa Pompilio creati sunt.

Plut., *Num.* 9.1: Νουμᾶ δέ καί τὴν τῶν ἀρκιερέων, οὗς Ποντίθικας καλοῦσι, διάταξιν καὶ πατάσασιν ἀποδιδόασιν, καὶ φασιν αὐτὸν ἕνα τούτων τὸν πρῶτον γεγονέναι.

Dion. Halic., *ant. rom.* 2.73.1: Τελευταῖος δᾶ ἦν τῆς Νόμα διατάξεος μερισμὸς ὑπὲρ τῶν ιερῶν, ὧν ἔλαχον οἱ τὴν μεγίστην παρὰ Ῥωμαίοις ιερατείαν καὶ ἐξουσίαν ἔχοντες. Οὗτοι κατὰ μὲν τὴν ἑαυτῶν διάλεκτον ἐφᾶ ἐνὸς τῶν ἔργων ὁ πρᾶπτουσιν ἐπισκευάζοντες τὴν ξυλίην γέφυραν ποντίφικες προσαγορεύονται, εἰσὶ δέ τῶν μεγίστων πραγμάτων κύριοι¹⁴.

Sulla base di ciò che emerge dai passi di Livio, Plutarco e Dionigi – nonché delle testimonianze ciceroniane – sembra potersi affermare con una certa sicurezza che il sacerdozio pontificale, già in epoca numana, fosse ricoperto da una pluralità di componenti, il cui numero si tenterà di indagare nel prosieguo di questo scritto¹⁵.

3. Orbene, svolte alcune osservazioni preliminari scaturite dalla lettura dei passi citati nel paragrafo precedente¹⁶, si procederà all'annunciata esegesi di Liv., *urb. cond.* 1.20.5¹⁷ prendendo le mosse dall'espressione intorno alla quale ruota la prima preposizione: (Numa Pompilio) *legit pontificem Numam Marcium*.

Il verbo scelto da Livio indica chiaramente l'azione di «scegliere», «selezionare»¹⁸ effettuata da Numa Pompilio per la nomina del nuovo pontefice. Sembra chiaro ciò che Livio ha voluto dire: Numa Pompilio scelse come pontefice Numa Marcio. E' questa l'unica informazione che con certezza si può desumere dal passo, dal quale sarebbe un'evidente forzatura evincere l'assenza di collegi per Numa Marcio.

Proseguendo, l'attenzione va focalizzata su quella che solo a prima vista appare come un'espressione priva di complicazioni: *'sacra omnia exscripta exsignataque attribuit'*.

Si rifletta fin da subito sul significato del verbo che regge la frase – *'adtribuo'* –, il quale esprime l'atto di «assegnare», «affidare»¹⁹. Potrebbe essere superfluo sottolineare che l'azione indicata dal verbo sottintende la preesistenza di ciò che Numa Pompilio *attribuit* (nel nostro caso i *sacra*).

Per di più, che nell'episodio narrato Numa Pompilio non stia creando nulla di nuovo (se non il pontefice), ma stia trasferendo competenze e mansioni già esistenti sembra essere suggerito anche dall'esegesi della successiva espressione – *'exscripta exsignataque'* – intorno alla quale non mancano di certo spunti di riflessione.

Tralasciando le versioni che sviliscono l'espressione considerandola non altro che un binomio

¹⁴ Alla luce delle fonti appena riportate si vedano anche Flor., *epit. Liv.* 1.2.2 (*'Ille sacra et caerimonias omnemque cultum deorum immortalium docuit, ille pontifices augures Salios ceteraque populi R. sacerdotia creavit'*) e Zos., *hist. nov.* 4.36. L'autore della *Historia Nova* sembra propendere anch'egli per una composizione collegiale del pontificato, tuttavia indica quale primo *pontifex maximus*, o comunque quale rappresentante del collegio Numa Pompilio e non Numa Marcio.

¹⁵ Cfr. *infra*, § 4-5.

¹⁶ Cfr. *supra*, § 2.

¹⁷ Liv., 1.20.5: per il testo si veda *supra*, § 2.

¹⁸ «Oxford Latin Dictionary», Oxford, 1968, sv. *'lego'*, p. 1014.

¹⁹ «Oxford Latin Dictionary», cit., sv. *'adtribuo'*, p. 203. Da vedere anche nel suo significato etimologico inteso come «spartire, largire per tribù»: cfr. A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire de mots*⁴ (cur. J. André), Paris, 1994, sv. *'tribuo'*, p. 702.

ridondante di parole²⁰, ci si concentri sul significato di ciascuna delle due parole che compongono l'espressione: il verbo 'exscribo' esprime l'azione di «trascrivere», «fare una copia scritta»²¹, mentre *exsigno* indica l'autenticazione, tramite certificazione, di qualcosa²².

Stando al significato letterale delle parole usate da Livio credo che il binomio 'exscripta exsignataque' non debba essere genericamente visto come formato da coppie sinonimiche e che, viceversa, esprima un proprio significato tecnico e specifico.

Livio, con un'espressione probabilmente ripresa dalla sua fonte²³ e forse già arcaica ai suoi tempi, vuole sottolineare la solennità del momento in cui una copia *exsignata* (probabilmente dallo stesso Numa Pompilio²⁴) dei *libri iuris pontificii*²⁵ – contenente gli *omnia sacra* – viene affidata al nuovo *pontifex (maximus?)*²⁶ affinché possa avere una guida per il corretto svolgimento del proprio compito.

Adunque, dall'esegesi del breve passo liviano emerge che Numa Pompilio, dopo aver scelto quale nuovo pontefice Numa Marcio, affida a quest'ultimo la cura dei *sacra* consegnandogli delle tavole autentiche sulle quali – molto probabilmente attraverso l'opera di copisti – aveva, nel corso del proprio regno²⁷, provveduto ad annotare leggi, formule, riti, prescrizioni e quant'altro fosse ritenuto utile²⁸.

Dalle riflessioni fin qui svolte sembra evidente come il passo di Livio non possa essere utilizzato a sostegno di tesi a favore di una primigenia struttura monocratica del pontificato romano per il semplice fatto che la nomina di Numa Marcio non esclude la presenza di altri colleghi, nondimeno esistenti²⁹, ai quali Livio ha ritenuto di non dover accennare in quella sede.

²⁰ Di questo avviso, ad esempio, G. BAILLET, *Tite-Live. Histoire Romaine*, III, Paris, 1962, p. 145 ss., criticato dal Peruzzi, che rintraccia nella superficiale esegesi del testo liviano proposta dall'Ogilvie la causa dell'errata interpretazione dello studioso: si veda E. PERUZZI, *Le origini di Roma*, II, Firenze, 1970, p. 162 nt. 19 s.

²¹ «Oxford Latin Dictionary», cit., sv. 'exscribo', p. 654.

²² «Oxford Latin Dictionary», cit., sv. 'exsigno', p. 655.

²³ È difficile individuare quale sia la fonte usata da Livio: tuttavia alcuni indizi sembrano indicare che questa sia da identificare negli *annales maximi* redatti dai pontefici e in particolare nei *commentarii Numa* che ne rappresentano il nucleo originario. L'ipotesi sembra essere sorretta in particolare da due circostanze: la prima è relativa al fatto che il nome del *pontifex maximus* viene, stranamente, riportato con la piena formula onomastica ('*Numa Marcus Marci filius*'); a tal proposito si veda E. PERUZZI, *Le origini di Roma*, I, Firenze, 1970, p. 143-146. La seconda circostanza è data dal fatto che, nonostante in Liv., *urb. cond.* 1.20 i pontefici siano gli ultimi ad essere menzionati, addirittura dopo i *Sabii*, essi siano gli unici per i quali lo storico patavino spende due righe in più per riportare con buona minuzia l'elenco (non esaustivo) delle loro competenze (cfr. PERUZZI, *Le origini di Roma*, II, cit., p. 162). In maniera diffusa sui *libri* di Numa Pompilio, sulla loro scoperta avvenuta nel 181 a.C., sulla tradizione che va da Cassio Emina a Valerio Anziate e sulle fonti epigrafiche si vedano PERUZZI, *Le origini di Roma*, II, cit., p. 107 ss., con la bibliografia ivi citata, L. FERRERO, *Storia del pitagorismo nel mondo romano*, Torino, 1955, p. 145 ss., E. GABBA, *Considerazioni sulla tradizione letteraria sulle origini della repubblica*, in «Entretiens sur l'antiquité classique», XIII, 1967, p. 135-169, E. GABBA, *Roma arcaica. Storia e storiografia*, Roma, 2000, p. 44 ss., R.M. OGILVIE, *A Commentary on Livy, Books 1-5*, Oxford, 1965, p. 5 ss., P.G. WALSH, *Livy. His historical Aims and Method*, Cambridge, 1961, p. 110 ss., e A. STORCHI, *C. Marcio Censorino, la lotta politica intorno al pontificato e la tradizione liviana su Numa*, in «Annali dell'istituto universitario orientale di Napoli», XIV, 1992, p. 105-147.

²⁴ Si potrebbe immaginare attraverso l'apposizione di un simbolo regio, la pronuncia di *certa verba* o lo svolgimento di un rituale purtroppo a noi sconosciuto.

²⁵ Che 'exscripta exsignataque' faccia riferimento ai *libri iuris pontificii* è opinione – ampiamente condivisibile – di PERUZZI, *Le origini di Roma*, II, cit., p. 163. Cfr. *supra*, nt. 23.

²⁶ In dottrina (cfr. *infra*, nt. 35 s.) vi è il fondato sospetto che Liv., *urb. cond.* 1.20.5 testimoni non genericamente la nomina a di Numa Marcio a pontefice, bensì a *pontifex maximus*. Sull'argomento si avrà modo di tornare a breve: cfr. *infra*, § 4.

²⁷ E non *ad hoc* in occasione della nomina di Numa Marcio.

²⁸ Dando così – probabilmente – vita ai c.d. *commentarii Numa*, per i quali si veda PERUZZI, *Le origini di Roma*, II, cit., p. 164.

²⁹ Solo per citare alcune opere di riferimento, si vedano, tra la dottrina ottocentesca, B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, I, Berlin, 1811, p. 336, K.D. HULLMANN, *Römische Grundverfassung*, Bonn, 1832, p. 424, G.P.E. HUSCHKE, *Verfassung des Servius Tullius*, Heidelberg, 1838, p. 63 ss., J. AMBROSCH, *Studien und Andeutungen im Gebiet des altrömischen Bodens und Cultus*, Breslau, 1839, p. 194, V. GÖTTLING, *Geschichte der Römischen Staatverfassung*, Halle, 1840, p. 94, L. MERCKLIN, *Die Cooptation der Römer*, Mitau-Leipzig, 1848, p. 90, A. BOUCHÉ-LECLERCQ, *Les Pontifes de l'ancienne Rome*, cit., p. 8, L. LANGE, *Römische Altertümer*, I, cit., p. 354 ss., p. 305, e J. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*, III, cit., p. 241 ss., E. PAIS, *Storia di Roma*, I-1, Torino, 1898, p. 292. Tra le opere del secolo scorso, invece, si segnalano P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, Milano, 1907, p. 223 e p. 223 nt. 1, G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*,

La presenza di altri colleghi è viepiù suggerita, oltre che dai testi citati nel precedente paragrafo³⁰, anche da un altro passo:

de vir. illustr. 3.1: [Numa] pontificem maximum creavit.

Il testo, nonostante possa validamente essere interpretato in due modi – da un lato come attestazione della creazione *tout court* della carica di *pontifex maximus*, dall'altro invece come prova della nomina a *pontifex maximus* di un sottinteso Numa Marcio – mantiene intatto il suo valore di testimonianza di un pontificato composto da una pluralità di membri. Infatti, nel caso in cui si trattasse di un sacerdozio monocratico, non si spiegherebbe l'apposizione dell'aggettivo 'maximus', coerentemente assente in relazione ai flamini³¹ e invece attestato, per esempio, in relazione alla *virgo vestalis maxima*³² e all'*augur maximus*³³.

In conclusione, le osservazioni esegetiche svolte intorno a Liv., *urb. cond.* 1.20.5 e la comparazione delle fonti a nostra disposizione, consentono di affermare che – con ogni probabilità – il pontificato romano abbia avuto una struttura collegiale sin dagli inizi e che il passo liviano, nell'ambito del generale riassetto della religione romana operato da Numa³⁴, sia testimone non della nascita del pontificato ma del (primo?)³⁵ *pontifex maximus* (Numa Marcus Marci filius)³⁶, chiamato a presiedere un gruppo di sacerdoti a lui preesistente e probabilmente in precedenza sottoposto all'autorità del *rex*³⁷.

4. «Mais si la forme collégiale est unanimement regardée comme la forme primitive, ni les auteurs ni les critiques ne s'accordent sur la composition du collége»³⁸.

Come elegantemente scritto dal Bouché-Leclercq, sebbene la forma collegiale del pontificato

Milano, 1922, p. 236, F. LEIFER, *Studien zum antiken Ämterwesen*, I, Leipzig, 1931, K. HANELL, *Das altrömische Eponyme Amt*, Lund, 1946, p. 188, J. BLEICKEN, *Oberpontifex und Pontifikalkollegium. Eine Studie zur römischen Sakralverfassung*, in «Hermes. Zeitschrift für classische Philologie», LXXXV, 1957, p. 364 nt. 3, P. DE FRANCISCI, *Primordia Civitatis*, Roma, 1959, p. 444, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit., p. 386 nt. 30, G. DUMÉZIL, *La religion romaine archaïque*, Paris, 1974 (ora in G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà*, Milano, 2007, p. 501), G. J. SZEMLER, 'Pontifex', in «Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», *suppl.* XV, München, 1978, c. 341 s., R. DEL PONTE, *La religione dei romani. La religione e il sacro in Roma antica*, cit., p. 103, M. BEARD, J. NORTH, S. PRICE, *Religions of Rome*, I, Cambridge, 1998, p. 18, fino ad arrivare agli studi di J. Rüpke, tra i quali si vedano in particolare *Fasti sacerdotum*, III, cit., p. 1621 ss., e *Religions of the Romans*, Cambridge, 2007, p. 54.

³⁰ Cfr. *supra*, § 2.

³¹ Non è necessario sottolineare la «solitudine» dei flamini nella gestione del loro sacerdozio.

³² Ovid. *fast.* 4.639. Della *virgo vestalis maxima* si ricorderà anche la splendida statua ad essa dedicata posta a Roma nell'*atrium Vestae*.

³³ Si vedano le iscrizioni ritrovate a Cuicul («CIL.» VIII, *Suppl.* 20152) e Cirta («CIL.» VIII.7103), oggetto di trattazione in MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*, III, cit., p. 399.

³⁴ Dell'intervento di Numa in ambito religioso rimarrà a lungo il ricordo, anche autori molto posteriori come Tertulliano menzioneranno le riforme del *rex sabino*: cfr. per esempio *Apol.* 21.29 (*homo fuit Pompilius Numa, qui Romanos operosissimis superstitionibus oneravit*).

³⁵ Che Numa Marcio sia stato il primo *pontifex maximus* in assoluto possiamo solo ipotizzarlo sulla base della mancanza di fonti precedenti e sulla base delle osservazioni svolte nel testo, sicuramente è il primo di cui si ha notizia certa.

³⁶ Che Numa Marcio sia da considerare come il rappresentante di un collegio composto da più membri è già stato scritto in BOUCHÉ-LECLERCQ, *Les Pontifes de l'ancienne Rome*, cit., p. 7: «il est facile de voir que Tite-Live regarde Numa Marcus comme le représentant d'un collége», idea ripresa in J. BAYET, *La religion romaine. Histoire politique et psychologique*, Paris, 1976, p. 98 ss., e recentemente in RINOLFI, *Livio 1.20.5-7: pontefici, sacra, ius sacrum*, cit., nt. 8.

³⁷ L'originaria subordinazione gerarchica dei pontefici al *rex*, sebbene non dimostrabile, è fortemente suggerita dalla notizia festina circa l'*ordo sacerdotum*, si veda Fest., *verb. sign.*, sv. 'ordo sacerdotum' (L. p. 198): '*Ordo sacerdotum aestimatur deorum ordine, ut deus maximus quisque. Maximus videtur rex, dein Dialis, post hunc Martialis, quarto loco Quirinalis, quinto pontifex maximus. Itaque in solis rex supra omnis accumbat licet; Dialis supra Martialem, et Quirinalem; Martialis supra proximum; omnes item supra pontificem. Rex, quia potentissimus: Dialis, quia universi mundi sacerdos, qui appellatur Dium; Martialis, quod Mars conditoris urbis parens; Quirinalis, socio imperii Romani Curibus ascito Quirino; pontifex maximus, quod iudex atque arbiter haberetur rerum divinarum humanarumque*'.

³⁸ BOUCHÉ-LECLERCQ, *Les Pontifes de l'ancienne Rome*, cit., p. 8.

non sia praticamente oggetto di discussione, i primi contrasti iniziano quando si cerca di individuare con esattezza il numero di sacerdoti che componevano l'antico collegio.

Molti autori – a dispetto della tradizione ciceroniana e liviana di cui si è già fatto cenno³⁹ – hanno ritenuto che in origine il collegio dei pontefici fosse composto non da quattro o cinque membri, bensì da tre⁴⁰.

Tra gli studiosi che hanno sostenuto una primitiva composizione triarchica del collegio dei pontefici vi è sicuramente il Mommsen il quale pone a sostegno della propria tesi una fonte epigrafica, di cui però, come afferma egli stesso, non è rimasta traccia nella tradizione romana⁴¹.

Il Mommsen è fortemente convinto che il numero dei pontefici sia legato tanto ad aspetti magico-religiosi⁴² quanto – almeno indirettamente – alla struttura primordiale della città, tant'è vero che subito dopo aver indicato il numero dei membri scrive che successivamente, quando le tribù di Roma raddoppiarono, il collegio fu portato a sei membri⁴³.

Che il numero dei pontefici fosse legato alla struttura cittadina era già stato sostenuto anche dall'Hullmann e dal Niebuhr, i quali giungono alla stessa conclusione pur partendo da presupposti diversi.

L'Hullmann infatti ha ritenuto che il numero tre derivi dalla circostanza che ognuna delle tre tribù (*Rammes*, *Titius* e *Luceres*)⁴⁴ fosse rappresentata da un pontefice⁴⁵, mentre il Niebuhr ritiene che non tutte e tre le tribù godessero di una rappresentanza pontificale e che di questa godessero solo i *Rammes* e i *Titius*, a causa di una presunta inferiorità religiosa dei *Luceres*⁴⁶.

Il Niebuhr ritiene quindi probabile che vi fossero due pontefici – poi portati a quattro in seguito al raddoppiamento delle tribù – a rappresentanza delle due tribù suddette, più un *pontifex maximus* che la tradizione ha sottinteso⁴⁷.

Altro autore che si inserisce in questo filone di pensiero, giungendo alla conclusione che il collegio fosse originariamente composto da tre sacerdoti è il De Francisci, il quale però contesta che il numero dei pontefici possa dipendere in alcun modo dal numero delle tribù, infatti egli scrive: «è da ritenere che in origine essi fossero in numero di tre. Tale numero nulla autorizza a ritenerlo dipendente da quello delle tribù gentilizie, con le quali i pontefici non hanno nessun rapporto; è inve-

³⁹) Cfr. *supra*, § 2-3.

⁴⁰) Tra i più importanti, MOMMSEN, *Römischer Staatsrecht*, cit., II-1, p. 20-33, DE FRANCISCI, *Primordia Civitatis*, cit., p. 444; DUMÉZIL, *La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà*, cit., p. 501, HULLMANN, *Römische Grundverfassung*, cit., p. 424, NIEBUHR, *Römische Geschichte*, I, cit., p. 336, ÁMBROSCH, *Studien*, cit., p. 194, MERCKLIN, *Die Cooptation der Römer*, cit., p. 90, MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*, III, cit., p. 241 ss., HANELL, *Das altrömische Eponyme Amt*, cit., p. 188, e LEIFER, *Studien zum antiken Ämterwesen*, I, cit., p. 305.

⁴¹) In MOMMSEN, *Römischer Staatsrecht*, cit., II-1, p. 20-33, lo studioso fa riferimento alla *lex coloniae Genitivae Iuliae seu Ursonensis*, incisa su quattro tavole di bronzo (la quarta delle quali – a suo avviso – sostituita da un'altra più recente) e ritrovata nel 1871 presso Osuna in Spagna, per il cui testo si rimanda a S. RICCOBONO, «FIRA», I, Firenze, 1941, p. 179-198. Il testo della legge cita i c.d. *conlegia pontificum augurumque*, stabilendo che ognuno di essi non potesse essere composto da più di tre sacerdoti. Il Mommsen usa questo dato per ricollegarlo al numero originario dei componenti il collegio dei pontefici. La *Lex Coloniae Genitivae Iuliae* è stata oggetto di studio in E. GABBA, *Riflessioni sulla lex coloniae Genitivae Iuliae*, in *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Madrid, 1988, p. 157-168, e in tempi ancora più recenti in A.R. JUREWICZ, *La lex Coloniae Genitivae Iuliae seu Ursonensis - rassegna della materia. Gli organi della colonia*, in «Revue Internationale des droits de l'Antiquité», LIV, 2007, p. 293-325.

⁴²) E questo lo porterà a ritenere che il loro numero possa essere aumentato solo per multipli di tre: cfr. MOMMSEN, *Römischer Staatsrecht*, II-1, p. 20-22.

⁴³) MOMMSEN, *Römischer Staatsrecht*, II-1, cit., p. 20-22. Così facendo il Mommsen sottintende il passaggio da una collegialità dispari ad una collegialità pari senza però spiegare i motivi che avrebbero portato a modificare il funzionamento tecnico-giuridico del collegio.

⁴⁴) A proposito delle originarie tribù di Roma, sulla loro fondazione, sulla derivazione dei loro nomi e sulla loro organizzazione militare e politica, si veda DE FRANCISCI, *Primordia Civitatis*, cit., p. 537 ss.

⁴⁵) HULLMANN, *Römische Grundverfassung*, cit., p. 424.

⁴⁶) B.G. NIEBUHR, *Lectures on Roman History*, London, 1875, I, p. 130-131, e II, p. 388-389.

⁴⁷) NIEBUHR, *Römische Geschichte*, I, cit., p. 336 ss. Sulla figura del *pontifex maximus* come membro sottinteso del collegio, concetto poi ripreso da RUBINO, *De augurum et pontificum apud veteros Romanos numero*, cit., p. 11, si tornerà più avanti (si veda *infra*, § 6).

ce da spiegarsi col valore magico o mistico attribuito dall'antichità al numero tre»⁴⁸.

Ora, per quanto autorevoli e affascinanti possano essere queste tesi, rimane un dato fondamentale: le uniche due fonti che riferiscono con esattezza il numero dei pontefici costituenti il collegio nel periodo della sua formazione e del suo consolidamento tramandano di un collegio composto da quattro (Liv., *urb. cond.* 10.6.6, 10.8.3) o cinque (Cic., *rep.* 2.26) membri.

E' evidente come la tradizione liviana e ciceroniana si ponga in netto contrasto con le ipotesi appena riportate, le quali potrebbero essere salvate soltanto ipotizzando che il numero tre si riferisca ad una realtà proto-cittadina o quantomeno anteriore allo stesso Numa, relativamente alla quale – non avendo informazioni precise – si può anche accettare l'idea di un collegio, mi si passi il termine, «proto-pontificale» composto da tre membri. Ma a partire dall'era numana sembra doveroso affidarsi alle notizie, per solito precise e affidabili, pervenute da autorevoli fonti quali Livio e Cicerone.

Dunque, allo stato delle fonti sembra assai improbabile che il collegio dei pontefici, così come lo conosciamo sul suolo romano a partire dalla riorganizzazione numana, abbia conosciuto un periodo in cui la struttura *standard* prevedeva la presenza di tre membri.

5. Andando oltre gli anni della fondazione è poi lo stesso Livio che nei capitoli dedicati alla *lex Ogulnia* riferisce che il numero dei pontefici passò, per effetto della suddetta legge, da quattro a otto⁴⁹:

Liv., *urb. cond.* 10.6.6: rogationem ergo promulgarunt ut, cum quattuor augures, quattuor pontifices ea tempestate essent placeretque augeri sacerdotum numerum, quattuor pontifices, quinque augures, de plebe omnes, adlegerentur.

Liv., *urb. cond.* 10.8.3: vir fortis ac strenuus, quinque augurum loca, quattuor pontificum adiecit, in quae plebeii nominentur.

Liv., *urb. cond.* 10.9.2: ita octo pontificum, novem augurum numerus factus.

Orbene, è evidente che a questo punto si pongono due interrogativi: 1) il collegio dei pontefici era composto da quattro membri (come scrive Livio) o cinque membri (come tramandato da Cicerone)? 2) Successivamente alla riforma ogulnea, i pontefici divennero otto, come afferma Livio, o nove, come risulta⁵⁰ dalle ricostruzioni proposte in dottrina?

Per cercare di dare una risposta a suddetti quesiti si parta dai passi liviani dedicati alla *lex Ogulnia*⁵¹ che hanno aperto questo paragrafo, grazie ai quali apprendiamo sia il numero dei pontefici *ante legem Ogulniam* (quattro), sia il numero *post legem Ogulniam* (otto)⁵².

Alla notizia liviana di un collegio composto prima da quattro membri e poi da otto si contrap-

⁴⁸) DE FRANCISCI, *Primordia Civitatis*, cit., p. 444.

⁴⁹) L'impianto delineato dalla *lex Ogulnia* venne mantenuto fino all'82-81 a.C., anni in cui interviene la c.d. *lex Cornelia de sacerdotiis*, per la cui datazione si veda il pregevole ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, cit., p. 82. Per una ricostruzione della legge attraverso le fonti nonché per una panoramica sulla varie denominazioni della stessa che sono state proposte dalla dottrina, si veda il recente VALLOCCHIA, *Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana*, cit., p. 217-230. Fondamentale resta comunque la consultazione dei ben più risalenti W. SMITH, *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities*, London, 1875, *passim*, ROTONDI, *Leges publicae*, cit., p. 352, E. BETTI, *La restaurazione sillana e il suo esito. Contributo allo studio della crisi della costituzione repubblicana in Roma*, Roma, 1916, p. 161, e A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, XLIII-2, sv. 'Lex Cornelia', Philadelphia, 1953, p. 549. Con questa *lex*, appartenente al più ampio complesso delle *leges Corneliae*, Silla operò una riforma dei vari sacerdoti, tra i quali il collegio dei pontefici, che fu – da questo momento – composto da quindici membri. Testimonianza diretta e precisa di quanto appena affermato la troviamo in Liv., *per.* 89.4: 'pontificum augurumque collegium ampliatum ut essent XV', che risulta anche avvalorato da *de vir. ill.* 7.11: '[Silla] numerum sacerdotum auxit, tribuniciam potestatem minuit'.

⁵⁰) Sull'argomento si rimanda in modo particolare a BARDT, *Die Priester der vier grossen Collegien aus römisch-republikanischer Zeit*, cit., p. 4 e a RÜPKE, *A Prosopographical Data Base of Cultic Personnel in Ancient Rome*, cit., p. 136-137. Ma si vedano anche le fonti e gli studi che sono già stati citati *supra*, nt. 3.

⁵¹) La quale, come noto, permise non solo di ammettere i plebei all'interno dei collegi sacerdotali ma anche di aumentare il numero complessivo dei membri, in tal modo raggiungendo il duplice scopo da un lato di consentire l'accesso dei plebei alle cariche sacerdotali, dall'altro di conservare intatta la rappresentanza patrizia all'interno degli stessi.

⁵²) Cfr. Liv., *urb. cond.* 10.6.6, 10.8.3 e 10.9.2. Per i testi si veda *supra*, § 5.

pongono – apparentemente – da un lato le informazioni fornite da Cicerone nel *De Republica*, dove l'Arpinate scrive chiaramente che il collegio dei pontefici era composto da cinque membri (*principum numero pontifices quinque praefecit*)⁵³, e dall'altro quelle desumibili dalle ricostruzioni proposte – tra gli altri⁵⁴ – dal Bardt⁵⁵ e più recentemente dal Rüpke⁵⁶, i cui studi dimostrano che negli anni successivi alla *lex Ogulnia* il collegio era composto da nove membri e non da otto.

La questione ha dato vita ad un'accesa disputa di cui adesso si darà brevemente conto a partire dal pensiero del Mommsen, il quale ritiene – facendo sorgere non pochi problemi – che il collegio dei pontefici, nel periodo *ante legem Ogulniam*, fosse composto da sei membri⁵⁷, non assecondando in tal modo né la tradizione ciceroniana né quella liviana⁵⁸.

Sull'originaria composizione del collegio non credo di poter concordare con il Mommsen, il quale – ipotizzando che in Liv., *urb. cond.* 1.6.6 non si sia tenuto conto di una vacanza temporanea del collegio – a mio avviso forza eccessivamente il testo per riaffermare la propria convinzione in merito ad una presunta primordiale struttura triarchica del collegio dal forte valore magico-simbolico e alla conseguente necessità di poter aumentare il numero dei membri soltanto con multipli di tre⁵⁹.

Inoltre mi parrebbe davvero sorprendente che Livio si fosse fatto ingenuamente ingannare, nel riportare la struttura del collegio, da una vacanza temporanea all'interno dello stesso e in verità non sembra vi siano indizi per affermare che Liv., *urb. cond.* 1.6.6 riporti la composizione del collegio in quel preciso momento. Viceversa sembra più razionale credere che Livio, nei passi dedicati ad un fondamentale evento per la storia costituzionale dei collegi sacerdotali, stia riferendo la struttura *standard* del collegio e non di quella temporanea e transeunte dovuta alla perdita di uno o due membri.

Proseguendo, in relazione al numero dei pontefici *post legem Ogulniam*, nonostante il Mommsen ipotizzi – nel tentativo di salvare la bontà del dato testuale proposto da Livio – che il numero dei pontefici possa essere stato aumentato successivamente alla *lex Ogulnia*, magari contemporaneamente all'introduzione del sistema di elezione comiziale⁶⁰, le forti convinzioni dell'autore in merito all'importanza magica del numero tre e dei suoi multipli lo inducono a ritenere che sia stata la stessa

⁵³ Cic., *rep.* 2.26.

⁵⁴ Cfr. *supra*, nt. 3.

⁵⁵ BARDT, *Die Priester der vier grossen Collegien aus römisch-republikanischer Zeit*, cit., p. 4.

⁵⁶ RÜPKE, *A Prosopographical Data Base of Cultic Personnel in Ancient Rome*, cit., p. 136-137, e *Fasti sacerdotum*, I, cit., *passim*. Si veda anche *supra*, nt. 3.

⁵⁷ L'ipotesi prospettata dal Mommsen di un collegio composto da sei membri ha portato parte della dottrina a sollevare dubbi sulla funzionalità e dinamicità di un collegio formato da un numero pari di membri. Su tutti, il Bouché-Leclercq (*Les pontifes de l'ancienne Rome*, cit., p. 323) ha scritto: «si les deux partis s'obstinaient à soutenir deux candidats au pontificat suprême, l'égalité des voix rendait l'élection du pontifex maximus par le college impossible». Il passo dello studioso francese è stato recentemente riportato dal Vallocchia (*Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana*, cit., p. 37 nt. 16) che, occupandosi delle problematiche poste da un collegio composto da un numero pari di membri, scrive: «il numero dispari dei componenti il collegio fa supporre una maggiore funzionalità nella scelta del *pontifex maximus*; in questo modo, infatti, non è possibile che non si formi una maggioranza in seno al collegio». Lo studioso italiano porta a sostegno della propria tesi due passi tratti dal Digesto, rispettivamente di Ulpiano e di Marcello (cfr. D. 4.8.17.6: '*principaliter tamen quaeramus, si in duos arbitros sit compromissum, an cogere eos praetor debeat sententiam dicere, quia res fere sine exitu futura est propter naturalem hominum ad dissentendum facilitatem. In impari enim numero idcirco compromissum admittitur, non quoniam consentire omnes facile est, sed quia etsi dissentiant, invenitur pars maior, cuius arbitrio stabitur. Sed usitatum est etiam in duos compromitti, et debet praetor cogere arbitros, si non consentiant, tertiam certam eligere personam, cuius auctoritati pareatur*'; D. 50.16.85: '*Neratius Priscus tres facere existimat collegium, et hoc magis sequendum est*'), che però non sembrano fornire indicazioni decisive in merito al funzionamento del collegio sacerdotale. Inoltre, un collegio eventualmente formato da un numero pari di membri sarebbe in piena sintonia con la *forma mentis* romana, lontana da quella dittatura della maggioranza alla quale siamo avvezzi noi moderni.

⁵⁸ MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II-1, cit., p. 20-21.

⁵⁹ Cfr. *supra*, § 4.

⁶⁰ Così anche BLEICKEN, *Oberpontifex und Pontifikalkollegium*, cit., p. 364 nt. 3, e G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, II, Firenze, 1953, p. 223. Sullo stesso piano il pensiero del De Martino (*Storia della costituzione romana*, I, cit., p. 386 nt. 30 e III, cit., p. 97) in relazione alla possibilità che il numero dei pontefici sia stato portato a nove in un periodo successivo alla *lex Ogulnia*, tuttavia lo studioso italiano non sembra voler prendere posizione, tant'è vero che nei capitoli dedicati alle riforme sillane, indica che in questo periodo il numero dei pontefici fu portato da otto e quindici. Sull'introduzione del sistema comiziale si tornerà subito appresso.

lex Ogulnia a portare a nove il numero dei membri del collegio pontificale⁶¹.

Tra gli studiosi italiani, il De Sanctis ha tentato di spiegare i dati apparentemente contraddittori a nostra disposizione ipotizzando che nel 300 a.C. gli Ogulni proposero che si cooptassero quattro plebei tra i pontefici per portarne il numero a nove, allo stesso modo di come si era proceduto con il collegio degli auguri, che era passato da quattro a nove membri (di cui quattro patrizi e cinque plebei). In questo modo – sempre secondo il De Sanctis – si veniva a creare una sorta di equilibrio di poteri tra patrizi e plebei, dal momento che quest’ultimi avevano la maggioranza nel collegio degli auguri ma si trovavano in minoranza in quello dei pontefici, superiore per gerarchia. L’autore poi ipotizza che in un periodo compreso tra il 292 e il 218 si compì «una sola modificazione, gravissima del resto, dando per legge o per abuso un altro posto nel collegio pontificio ai plebei, che vi ebbero così la maggioranza»⁶². Lo studioso italiano prosegue ipotizzando che questa modificazione possa essere avvenuta in concomitanza con l’istituzione del metodo comiziale per l’elezione del *pontifex maximus*⁶³.

Sull’argomento, simile all’impostazione del De Sanctis è quella prospettata dal Lange⁶⁴, anch’egli convinto che il numero dei pontefici sia stato portato da cinque a otto dalla *lex Ogulnia* («dass aber durch die Lex Ogulnia die Zahl der Pontifices nur auf acht») e poi a nove in un momento successivo.

Tuttavia il pensiero del Lange differisce rispetto a quello del De Sanctis su un aspetto, cioè sulla collocazione temporale del momento in cui il numero dei membri del collegio viene portato da otto a nove. Secondo il Lange questo avvenne non in concomitanza con l’introduzione dei *comitia pontificis maximi*⁶⁵, ma nello stesso periodo in cui abbiamo notizia dell’elezione a *pontifex Maximus* di Tiberio Coruncanio⁶⁷.

Per ciò che attiene invece al numero dei pontefici *ante lex Ogulnia* il Lange, convinto che i pontefici fossero originariamente cinque, ritiene che la discordanza tra Livio e Cicerone sia dovuta

⁶¹ MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II-1, cit., p. 21 nt.1: «Livius Angabe 10, 6, 6 c. 9, 3, dass das ogulnische Gesetz die Zahl der Stellen auf acht gebracht habe, ist also entweder falsch oder es ist zwischen 454 und 536 noch eine hinzugekommen. Letzteres ist nicht unmöglich; denn da wahrscheinlich um diese Zeit die Wahl des Oberpontifex auf die siebzehn Tribus übergang (S. 25), kann damit füglich die Vermehrung der Stellen um eine verbunden gewesen sein».

⁶² DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, II, cit., p. 223. In merito a tale ipotesi non sentiamo di poterci sbilanciare vista la totale assenza di fonti che attestino questo cambiamento, tra l’altro non rilevante ai fini del computo del numero totale dei membri del collegio.

⁶³ Non è dato sapere se questa modificazione successiva abbia avuto come base un’apposita legge o se sia dovuta all’applicazione di una legge precedente. Il De Sanctis (*Storia dei Romani*, II, cit., p. 223 nt. 1) ipotizza che sia stata proprio la *lex Ogulnia* a prevedere una clausola ad attuazione differita stabilendo «la cooptazione immediata di quattro plebei tra i pontefici e quella di un quinto non appena vi fosse stato un posto vacante». Recentemente questa impostazione è stata accolta anche da L. FRANCHINI, *Aspetti giuridici del pontificato romano*, cit., p. 97 nt. 212. La possibilità che il numero dei pontefici sia stato aumentato in concomitanza dell’introduzione del metodo di elezione comiziale del *pontifex maximus* era già stata paventata, come visto, dal Mommsen, il quale però non specificava sulla base di quale legge tale modificazione sarebbe avvenuta. In relazione all’aumento dei membri in concomitanza o comunque in prossimità dell’introduzione del metodo comiziale per l’elezione del *pontifex maximus* si può richiamare quanto detto immediatamente *supra*.

⁶⁴ LANGE, *Römische Alterthümer*, I, cit., p. 371-372.

⁶⁵ LANGE, *Römische Alterthümer*, I, cit., p. 371.

⁶⁶ Il primo riferimento ai *comitia pontificis maximi* lo si trova in Liv., *urb. cond.* 25.5.2-4, dove lo storico patavino narra dell’elezione a *pontifex maximus* di Cornelio Cetego. Tuttavia – sulla base di Liv., *per.* 18 – è già stato sostenuto da ampia dottrina che l’elezione del primo *pontifex maximus* da parte dei *comitia pontificis maximi* potrebbe essere avvenuta già tra il 255 e il 252 a.C. Per un’ampia trattazione dei *comitia pontificis maximi*, dagli aspetti legati alla loro istituzione a quelli legati al loro funzionamento si rimanda a VALLOCCHIA, *Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana*, cit., p. 21-119. E alla bibliografia ivi presente. Si faccia attenzione a non confondere i *comitia pontificis maximi* con i *comitia sacerdotum*, che non si occupavano dell’elezione del *pontifex maximus* ma dell’elezione dei sacerdoti da cooptare all’interno dei vari collegi sacerdotali. Anche qui per un approfondimento si rimanda da ultimo a VALLOCCHIA, *op. cit.*, p. 185-213.

⁶⁷ LANGE, *Römische Alterthümer*, I, cit., p. 372: «Die Zahl entsprechend der Augurn auf neun erhöht worden; vermuthlich damals, als Ti. Coruncanus 501/253 als der erste Plebejern zum pontifex maximus erwählt wurde». Sul primo *pontifex maximus* plebeo si veda F. D’IPPOLITO, *Sul pontificato massimo di Tiberio Coruncanio*, in «Labeo», XXIII, 1977, ma anche il ben più risalente F. MÜNZER, «Coruncanus», in «Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft», IV, Stuttgart, 1901, c. 1663 ss.

al fatto che lo storico patavino, nei passi in questione, non starebbe parlando dell'assetto *standard* del collegio ma dell'assetto che il collegio aveva nel momento in cui venne riformato attraverso la *lex Ogulnia*. In questo senso il Lange ipotizza che proprio nell'anno 300 a.C. si era venuta a creare la vacanza di un posto nel collegio a causa di un lutto, riducendo così – temporaneamente – il numero dei membri a quattro. Questo avrebbe indotto Livio a tramandare di un collegio composto, al tempo della *lex Ogulnia*, da quattro membri⁶⁸.

A tal proposito si possono richiamare le osservazioni fatte in precedenza a proposito di quanto affermava il Mommsen in relazione alla pretesa vacanza di alcuni posti (due per il Mommsen, uno per il Lange) che avrebbe portato Livio a travisare la struttura *standard* del collegio inducendolo a tramandare erroneamente di un collegio composto da quattro membri⁶⁹.

Anche in merito al presunto aumento del numero dei pontefici da otto a nove intorno al 255/252 a.C.⁷⁰ si possono richiamare integralmente le osservazioni fatte in precedenza a proposito di quando affermato dal De Sanctis⁷¹ e dal Mommsen⁷².

Infine, interessante è anche l'ipotesi formulata dal Bouché-Leclercq, il quale però si sofferma maggiormente sugli interrogativi *ante legem Ogulniam* piuttosto che sul problema di trovare una soluzione in merito all'apparente discordanza tra quanto ci dice Livio riguardo alla *lex Ogulnia* e tra quanto risulta dalle liste dei pontefici, sostenendo a tal proposito che Livio avrebbe semplicemente commesso un errore nell'affermare che i pontefici fossero otto⁷³.

Riguardo la prima questione lo studioso francese ritiene che vi siano due soluzioni possibili per conciliare le due testimonianze: supporre che Livio abbia consapevolmente sottinteso la presenza del *pontifex maximus*⁷⁴ o ipotizzare, partendo da quanto sostenuto dall'Ambrosch⁷⁵, che con il passaggio alla *Respublica* e la conseguente deposizione del *rex*, il collegio abbia perso un membro che non ha più provveduto a reintegrare sino alle riforme del 300 a.C.

Ergo la testimonianza di Cicerone sarebbe riferita solamente al periodo monarchico in cui il collegio sarebbe stato composto da cinque membri, mentre la testimonianza di Livio riguardante un collegio composto da quattro membri sarebbe relativa ad un periodo successivo, approssimativamente dalla fine della monarchia alla *lex Ogulnia*.

L'indicazione dell'autore francese – tuttavia – pur accettabile stando al dato letterale delle fonti, si basa sulla presunzione, non dimostrata e ad oggi non dimostrabile, che in età monarchica il ca-

⁶⁸) LANGE, *Römische Altertümer*, I, cit., p. 371.

⁶⁹) Cfr. *supra*, p. 14.

⁷⁰) Anno dell'elezione a pontefice massimo di Tiberio Coruncanio: cfr. RÜPKE, *Fasti sacerdotum*, I, cit., p. 62 ss.

⁷¹) Cfr. *supra*, nt 62-63.

⁷²) Cfr. *supra*, nt. 63.

⁷³) BOUCHÉ-LECLERCQ, *Les Pontifes de l'ancienne Rome*, cit., p. 6 ss.

⁷⁴) Teoria di cui ci occuperemo dappresso e variamente ammessa in relazione al numero dei pontefici *ante legem Ogulniam* da K.D. HULLMANN, *Römische Grundverfassung*, cit., p. 424, e *Ius Pontificium der Römer. Ursprünge der Römischen Verfassung*, Bonn, 1837, p. 30 ss., NIEBUHR, *Römische Geschichte*, I, cit., p. 336, GÖTTLING, *Geschichte der Römischen staatsverfassung*, cit., p. 94, HUSCHKE, *Verfassung des Servius Tullius*, cit., p. 63 ss., e ripresa in relazione del numero dei pontefici *post legem Ogulniam* da G.J. SZEMLER, *Religio, Priesthoods and Magistracies in the Roman Republic*, in «Numen», XVIII, 1971, p. 113 nt. 73, M. BEARD, J. NORTH, *Pagan Priest. Religion and Power in the Ancient World*, London, 1990, p. 35 nt. 45, e RÜPKE, *Fasti sacerdotum*, III, cit., p. 1621 ss.

⁷⁵) E cioè che in epoca monarchica il capo del collegio dei pontefici fosse il *rex*: cfr. AMBROSCH, *Studien*, cit., p. 493 nt. 171. La tesi è stata proposta anche da DE FRANCISCI, *Primordia Civitatis*, cit., p. 444) e da WISSOWA, *Religion un Kultus der Römer*, cit., p. 495, che vedono nel *pontifex maximus* il capo del collegio dei pontefici fin da epoca risalente. Tuttavia non mancano a tal proposito le tesi contrarie come quella del Marquardt (*Römische Staatsverwaltung*, III, cit., 240 ss.), secondo il quale il *rex* faceva parte del collegio degli auguri. Nondimeno in epoca monarchica risulta difficile limitare il ruolo del *rex* a semplice membro o anche capo di uno o dell'altro collegio. I poteri del *rex* in questo dato momento storico sono potenzialmente infiniti, egli ha poteri religiosi e politici, civili e militari, quindi in un certo senso egli potrebbe anche essere considerato il capo del collegio dei pontefici, ma come lo era anche degli auguri o dei *tribuni militum* (in DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit., p. 130 nt. 38 si troverà un'ampia rassegna di fonti che testimoniano la grandezza del potere regio in epoca monarchica).

po del collegio dei pontefici fosse il *rex*⁷⁶, che una volta deposto avrebbe determinato la riduzione dei membri del collegio. Inoltre, la ragionevole ipotesi dell'Ambrosch, ripresa dal Bouché-Leclercq, trascura l'altrettanto ragionevole supposizione che il posto probabilmente occupato in precedenza dal *rex* in qualità di capo del collegio dei pontefici fu preso – come sembra testimoniare Liv., *urb. cond.* 1.20.5 – da Numa Marcio nelle vesti di primo *pontifex maximus*. Un passaggio di consegne fondamentale che sembra far cadere l'ipotesi di una diminuzione del numero dei pontefici in seguito alla deposizione del *rex*.

6. Vediamo quindi quali sono le conclusioni che possono trarsi sulla base degli elementi a nostra disposizione.

Partendo da Liv., *urb. cond.* 1.20.5 si è visto come il passo dello storico patavino non possa validamente costituire il pilastro di ipotesi speculative riguardanti l'originaria struttura monocratica del collegio dei pontefici in epoca numana. Anzi, mi pare evidente come la sola informazione rinvenibile nel passo liviano sia quella della nomina a *pontifex (maximus?)*⁷⁷ di Numa Marcio che, come sembra evincersi da quanto rinvenuto in altra sede⁷⁸, rappresenta non l'unico pontefice ma il capo di un collegio più ampio.

Constatata in via esegetica l'originaria composizione collegiale del pontificato, resta da capire quanti fossero *ab origine* i pontefici chiamati a gestire il sacerdozio.

A tal proposito, pur non negando il valore di quella parte della dottrina convinta di un'originaria composizione triarchica del collegio⁷⁹, non credo di poter concordare con essa per il semplice fatto che tale interpretazione è fatalmente priva del supporto di fonti che possano in qualche modo consentire di verificare quella che – allo stato dei fatti – è destinata a rimanere una suggestione interpretativa, forse condivisibile solo se confinata ad un periodo proto-numano o addirittura proto-cittadino.

Dalle riforme numane alla *lex Ogulnia* credo che si possa affermare che la fonte principale debba essere considerata Cicerone, laddove è chiaro e preciso nell'indicare un collegio formato da cinque membri⁸⁰.

Ciò non vuol dire che l'analizzata notizia liviana di un collegio composto da quattro membri⁸¹ non sia accettabile o intrinsecamente fallace, semplicemente lo storico patavino sembra coerente nella sua impostazione sistematica nel sottintendere – nel riportare il numero totale dei pontefici – il *pontifex maximus*, quasi a sottolineare la specialità di un soggetto che presiede e coordina il collegio di cui, esagerando, quasi non ne fa parte⁸². Tant'è vero che – a proposito dell'accennata coerenza sistematica di Livio – nei passi dedicati alle modificazioni introdotte con la *lex Ogulnia*, lo storico afferma che questa portò il numero dei pontefici da quattro a otto, pur sapendo perfettamente che i pontefici, compreso il *pontifex maximus*, fossero nove⁸³, riferendo dati in apparente aperto contrasto

⁷⁶) Cfr. immediatamente *supra*, nt. 75.

⁷⁷) Cfr. *supra*, § 3.

⁷⁸) In particolare si veda *de vir. illustr.* 3.1: '[Numa] pontificem maximum creavit'.

⁷⁹) Cfr. *supra*, § 4.

⁸⁰) Cfr. Cic., *rep.* 2.26.

⁸¹) Cfr. *supra*, § 5.

⁸²) Che il *pontifex maximus* possa essere sottinteso nell'opera liviana è stato ipotizzato anche, senza alcuna pretesa di esaustività, da K. Latte, *Römische Religionsgeschichte*, München, 1960, p. 197 nt. 1, G.J. SZEMLER, *Religio, Priesthoods and Magistracies in the Roman Republic*, cit., p. 113 nt. 73, K.J. HÖLKESKAMP, *Das plebiscitum Ogulnium de sacerdotibus*, in «Rheinisches Museum», CXXXI, 1988, BEARD, NORTH, *Pagan Priest. Religion and Power in the Ancient World*, cit., p. 35 nt. 45, RÜPKE, *Fasti sacerdotum*, III, cit., p. 1621 ss., K.D. HULLMANN, *Römische Grundverfassung*, cit., p. 424, e *Ius Pontificium der Römer. Ursprünge der Römischen Verfassung*, Bonn, 1837, p. 30 ss., NIEBUHR, *Römische Geschichte*, I, cit., p. 336, e *Lectures on Roman History*, I, cit., p. 130-131, II, cit., p. 388-389, GÖTLING, *Geschichte der Römischen Staatsverfassung*, cit., p. 94, e da HUSCHKE, *Verfassung des Servius Tullius*, cit., p. 63 ss.

⁸³) Sebbene qualche dubbio possa comunque residuare per il periodo precedente alla *lex Ogulnia* relativamente al quale non disponiamo di ricostruzioni affidabili riguardanti le liste dei pontefici e per cui è possibile che i pontefici fossero effettivamente quattro come indicato da Livio e sostenuto dal Bouché-Leclercq, non si può ammettere

con la realtà che emerge dalle liste dei pontefici ricostruite dalla già richiamata dottrina⁸⁴.

Quindi, nessuna imprecisione o vacanza temporanea ha portato Livio a tramandare di un collegio composto da quattro e poi otto membri, ma soltanto la precisa scelta sistematica di sottintendere il *pontifex maximus* al computo totale dei pontefici.

In conclusione, elementi esegetici e comparativi contribuiscono alla descrizione di un collegio originariamente composto – in epoca numana – da cinque membri⁸⁵ (quattro pontefici e un *pontifex maximus*), poi ampliato attraverso la *lex Ogulnia* fino a comprendere nove membri (otto pontefici e un *pontifex maximus*).

che Livio ignorasse che successivamente alla *lex Ogulnia* i pontefici (compreso il *pontifex maximus*) fossero nove.

⁸⁴) Cfr. *supra*, nt. 3.

⁸⁵) Ulteriore indizio in tal senso è rappresentato dalla stessa etimologia del termine '*pontifex*'. Già F. RIBEZZO, *I pontifices nell'organizzazione e nella struttura della città italica*, in «Rivista Indo-Greca-Italica», XV.1-2, 1931, p. 56, assumendo che nella Roma delle origini il collegio dei pontefici appartenesse alla colonia sabina del Quirinale scorge una significativa coincidenza nel fatto che nel rito degli umbro-sabelli intervenivano sempre gruppi di cinque persone, che egli individua nelle '*pumperia*' e nelle '*punti-quiniones*': Ciò porta lo studioso a ritenere che nel '*ponti-*' di '*pontifex*' sia da vedere un umbrosabellico '*pom(p)ti-*', «quinione sacrificale», e che quindi il composto vada inteso come «facitore della *pom(p)ti* o sacrificio quinionale». Più in generale sull'origine di '*pontifex*' si veda E. EVANGELISTI, *Per l'etimologia di pontifex*, in «Atti del Sodalizio Glottologico Milanese», *Suppl.* XXII, 1969, p. 8 ss.